Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 24 giugno 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967, n. 444.

Richiami alle armi di sottufficiali di complemento e di graduati e militari di truppa in congedo illimitato della Aeronautica militare per esigenze speciali e per istruzione nell'anno 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n 744;

Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno finanziario 1967 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per esigenze speciali e per istruzione, n. 1889 sottufficiali di complemento e n. 8359 graduati e militari di truppa in congedo illimitato, di tutti i ruoli e categorie, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun Comando di regione aerea, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto, riceveranno apposita partecipazione personale in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 145. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967, n. 445.

Modifica allo statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del golfo di Policastro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1962, n. 235, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del golfo di Policastro;

Vista la deliberazione n. 46 del 26 settembre 1966 del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del golfo di Policastro, relativa alla modifica dell'art. 3 dello statuto;

Vista la nota del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, n. 127589 del 12 gennaio 1967, concernente l'approvazione della suindicata deliberazione da parte della Commissione per la vigilanza e la tutela dei Consorzi di sviluppo industriale;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Vista la deliberazione del 26 gennaio 1967 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del golfo di Policastro nei termini indicati dalla deliberazione n. 46 del 26 settembre 1966 del Consiglio generale del Consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 120. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1967, n. 446.

Semplificazione delle procedure per la concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie in agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 58 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare norme per facilitare e rendere più sollecite le procedure di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie;

Visto il parere della Commissione parlamentare di cui al secondo comma del predetto art. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, i lavori pubblici e la sanità;

Decreta:

Art. 1.

A corredo delle domande di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie per opere aziendali di miglioramento fondiario di importo preventivato non superiore a 8 milioni di lire, può essere prodotto, in luogo della normale documentazione, il solo certificato catastale del fondo con estratto di mappa ed una relazione illustrativa da redigere in conformità di uno schema predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nelle zone in cui operano gli enti di sviluppo e consorzi di bonifica, il certificato catastale può essere so-

stituito da una attestazione rilasciata da detti enti dalla quale risultino gli elementi catastali relativi alla identificazione ed alla intestazione dell'azienda.

Il competente ufficio, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere all'istruttoria formale della domanda, invita l'interessato a presentare, entro un determinato termine, l'ulteriore documentazione occorrente.

Per acquisti comportanti una spesa preventivata non superiore a un milione di lire la concessione e liquidazione del contributo in conto capitale potrà disporsi su semplice esibizione della fattura debitamente quietanzata.

Art. 2.

Le condizioni di stato ed i requisiti personali di cui sia necessario l'accertamento ai fini delle concessioni di cui al precedente articolo possono essere comprovati mediante dichiarazione, anche contestualmente alla domanda, rilasciata dall'interessato sotto la propria personale responsabilità e recante la sua firma autenticata. La autenticazione può essere compiuta anche mediante l'attestazione da parte del segretario comunale o di un funzionario dell'ufficio competente a ricevere l'istanza, all'uopo designato, che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato, che può essere effettuata in base all'esibizione di un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione statale o comunale.

Art. 3.

I progetti di opere di miglioramento fondiario, per la cui esecuzione sia stata chiesta la concessione di contributi o di agevolazioni creditizie, sono sottoposti al parere:

1) dell'ufficiale sanitario comunale o consorziale quando trattasi:

a) di fabbricati rurali ad uso abitazione e dei relativi servizi igienico-sanitari;

b) di impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli, ivi compresi gli impianti di disinfestazione, fatte salve le disposizioni relative a particolari tipi di tali impianti;

2) del medico provinciale, quando trattasi di acquedotti rurali o opere di provvista di acqua potabile.

Salvo quanto previsto al n. 1), lettera *b*) i pareri di cui al precedente comma sostituiscono quelli demandati da altre disposizioni alle autorità sanitarie.

I progetti di acquedotti rurali rientranti nelle opere di miglioramento fondiario sono sottoposti al parere del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, in sostituzione di ogni altro parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici, ferme restando le attribuzioni del Genio civile, salva l'applicazione delle norme del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, e successive disposizioni per quanto concerne l'utilizzazione di acque pubbliche.

Art. 4.

Le varianti ai progetti di opere o di altre iniziative ammesse ai contributi o alle agevolazioni creditizie sono approvate, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, in via preventiva, dall'organo che ha disposto la concessione delle agevolazioni predette.

Tuttavia, quando la variante non altera le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il suo importo non supera il 10 per cento della spesa complessiva ammessa, può essere approvata in sede consuntiva dal funzionario incaricato di eseguire l'accertamento di avvenuta esecuzione dell'opera.

L'approvazione della variante in sede consuntiva non potrà determinare aumento dell'impegno di spesa assunto in sede di concessione.

Art. 5.

Per le opere di miglioramento fondiario ammesse alle provvidenze contributive o creditizie la liquidazione del beneficio statale relativo ai lavori edili e fondiari viene effettuata, nei limiti della spesa ammessa, mediante l'applicazione, ai quantitativi di lavori eseguiti, dei prezzi unitari approvati in sede di concessione, con l'aggiunta di una prefissa aliquota per spese generali ed oneri vari, indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e dalle modalità di esecuzione delle opere.

La spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature mobili dovrà, in ogni caso, essere documentata con fatture debitamente quietanzate.

Art. 6.

Per le opere ammesse alle provvidenze contributive o creditizie e consistenti in impianti per la lavorazione, conservazione, disinfestazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ovvero in opere interaziendali, qualora l'importo dei lavori edili è superiore a 50 milioni di lire, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di nominare una Commissione per l'accertamento dell'esecuzione dei lavori anche in corso d'opera.

La Commissione sarà composta da due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da uno del Corpo del genio civile. Se l'accertamento riguarda impianti di disinfestazione di prodotti agricoli o zootecnici, la Commissione è integrata da un funzionario dell'Ufficio sanitario provinciale.

Art. 7.

Alla concessione, liquidazione e pagamento del concorso statale sui mutui di miglioramento a tasso agevolato si provvede con unico decreto, sulla base di elenchi trasmessi dagli Istituti di credito mutuanti e redatti ai sensi dell'art. 53 del regolamento alla legge sul credito agrario, di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1928.

Gli elenchi di cui al precedente comma possono essere inoltrati ai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenza bimestrale.

Nella prima applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, i rapporti in materia di credito agrario di miglioramento, instaurati in base a nulla osta emessi dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali non è stato ancora emanato l'atto formale di concessione del concorso statale, sono definiti sulla base delle competenze stabilite dall'art. 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 8.

Gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi in conto capitale rimasti in tutto o in parte ine-

stinti alla fine dell'esercizio finanziario, sono trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

Art. 9.

Le domande di concessione per derivazione di acqua di cui al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, saranno esaminate con precedenza dai competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici quando siano inoltrate in vista della esecuzione di opere di bonifica o di miglioramento fondiario concernenti la raccolta, la captazione e la distribuzione di acque a scopo irriguo o potabile.

Art. 10.

La liquidazione finale dei contributi previsti dall'articolo 31 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, può effettuarsi anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 91, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, purchè sia accertato l'avvenuto attecchimento delle piante.

Su tali contributi possono essere liquidati acconti, in base a stati di avanzamento, fino a due terzi della somma concessa.

Art. 11.

Il piano di coltura e di conservazione del bosco di cui al penultimo comma dell'art. 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, deve essere redatto dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio ed approvato dall'Ispettorato regionale forestale.

Art. 12.

I progetti esecutivi delle opere pubbliche di bonifica, quando il loro importo non superi lire 25 milioni, sono approvati in linea tecnica, previa istruttoria dell'Ufficio del genio civile, dai comitati tecnici provinciali per la bonifica, istituiti dall'art. 6 del decreto-legge 18 novembre 1929, n. 207, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 279.

Per l'istruttoria dei progetti di importo superiore a 25 milioni, dopo l'esame del Comitato tecnico provinciale per la bonifica ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 2 giugno 1930, n. 755, è richiesto il parere dell'ispettore generale del Genio civile, capo dell'ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche, quando l'importo dei progetti non superi lire 100 milioni, ovvero del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche, quando l'importo dei progetti ecceda lire 100 milioni e non superi lire 500 milioni, ovvero del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando l'importo dei progetti superi lire 500 milioni.

Restano ferme le disposizioni che regolano la competenza del Magistrato alle acque, del Magistrato per il Po, nonchè le disposizioni stabilite per i casi d'urgenza dall'art. 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Art. 13.

Per l'accertamento del costo derivante dall'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ammesse ai benefici previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si applica l'art. 2 della legge 30 giugno 1954, n. 493, in base a criteri che saranno determinati annualmente con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Per quanto riguarda il concorso negli interessi dei prestiti per le anticipazioni agli agricoltori conferenti si terrà conto degli elenchi presentati dagli enti gestori e contenenti per ciascun conferente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito e l'importo dell'acconto concesso.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto si applicano oltre che per la concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, anche per gli analoghi interventi previsti da altre leggi.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO — MANCINI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 150. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1967.

Dichiarazione di svincolo di una zona sita nel territorio del comune di S. Vincenzo (Livorno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Livorno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 gennaio 1966 ha deliberato di svincolare una parte del territorio comunale di San Vincenzo, già vincolato con decreto ministeriale 18 dicembre 1953, e precisamente quella compresa fra il fosso dell'Acqua Viva e il fosso delle Prigioni rispettivamente a nord e a sud dell'abitato del Comune stesso, con esclusione di una fascia di rispetto disposta in asse alla strada statale Aurelia per una profondità di m. 140, ovvero m. 70 per parte dall'asse stradale, non sussistendo ormai più le esigenze che ne determinarono a suo tempo l'assoggettamento al vincolo paesistico;

Decreta:

lo svincolo, ai sensi dell'art. 14 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, di una parte della zona vincolata sita nel territorio del comune di San Vincenzo.

Tale zona è precisamente quella che è compresa fra il fosso dell'Acqua Viva e il fosso delle Prigioni, rispet-

tivamente a nord e a sud dell'abitato del Comune stesso, con esclusione di una fascia di rispetto disposta in asse alla strada statale Aurelia per una profondità di m. 140, ovvero m. 70 per parte dall'asse stradale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di San Vincenzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 gennaio 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Livorno

L'anno millenovecentosessantasei e questo giorno diciannove del mese di gennaio, in Livorno, alle ore 16, nel Palazzo Granducale, piazza del Municipio, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali in Livorno, previa convocazione a mezzo di avvisi scritti.

(*Omissis*)

3) COMUNE DI S. VINCENZO Revisione vincolo paesistico.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Delibera:

1) di svincolare dalla zona già delimitata con decreto ministeriale 18 dicembre 1953, quella compresa fra il fosso dell'Acqua Viva e il fosso delle Prigioni, rispettivamente a nord e a sud del nucleo abitato di S. Vincenzo, con esclusione di una fascia di rispetto, disposta in asse alla strada statale Aurelia per una profondità di m. 140 ovvero di m. 70 per parte dall'asse stradale, a termini dell'art. 14 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

2) di rinviare a successivo e più particolareggiato esame, la richiesta di svincolo della zona a monte della strada statale Aurelia, compresa tra il fosso dell'Acqua Viva e il fosso dei Cipressetti;

3) di rinviare la presente deliberazione alla Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa per l'ulteriore perfezionamento formale della pratica.

(6352)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 532 « del Passo di S. Antonio ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 213 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 52 « Carnica » presso Dosoleto - passo del Zoro - S. Antonio - innesto strada statale n. 48 « delle Dolomiti » presso Auronzo, della lunghezza di km. 13+400;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 52 « Carnica » presso Dosoleto - passo del Zoro - S. Antonio - innesto strada statale n. 48 « delle Dolomiti » presso Auronzo, della lunghezza di km. 13+400 è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 532 « del passo di S. Antonio ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1967
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 36

(6385)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1967.

Programmi degli esami di abilitazione dell'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile, specializzato per la amministrazione industriale, « E. Bona », di Biella.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 6 della legge 6 marzo 1958, n. 184;

Veduto il decreto ministeriale 5 settembre 1962, con il quale sono stati approvati i programmi di esame di abilitazione per gli istituti di istruzione tecnica;

Veduto il decreto ministeriale 20 febbraio 1965, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile, specializzato per l'amministrazione industriale, « E. Bona », di Biella;

Riconosciuta la necessità di stabilire i programmi per gli esami di abilitazione del predetto istituto;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Sono approvati i programmi degli esami di abilitazione dell'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile, specializzato per l'amministrazione industriale, « E. Bona », di Biella, allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1967

Il Ministro: GUI

Prove di esame per l'abilitazione tecnica commerciale per l'indirizzo mercantile specializzato per l'amministrazione industriale.

Materie	Prove	Voti
Lettere italiane (1)	scritta orale	I
Storia ed educazione civica (1)	orale	
Lingua straniera (1)	scritta orale	I
Matematica finanziaria e attuariale (1)	orale	I
Ragioneria e macchine contabili (1)	scritta orale pratica	
Tecnica commerciale e macchine calcolatrici (1)	scritta orale pratica	I
Ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare (2)	scritta orale	
Diritto (1)	orale	
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica (1)	orale	I
Geografia generale ed economica (1)	orale	
Merceologia generale e speciale (3)	orale pratica	I
Tecnologia industriale tessile (4)	orale pratica	I
Educazione fisica (1)	pratica	I

(1) I programmi e le prove di esame sono quelli stabiliti per gli istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile con D. M 5 settembre 1962.

(2) La prova scritta e quella orale verte su argomenti compresi nel programma della quinta classe e sui seguenti:
gli elementi del costo dei prodotti;
la determinazione dei costi di produzione.

(3) La prova pratica e quella orale verte su argomenti compresi nel programma d'insegnamento della quinta classe.

(4) La prova pratica e quella orale verte su argomenti compresi nel programma d'insegnamento della quinta classe e sui seguenti:
la preparazione alla tessitura;
operazioni per la rifinitura dei tessuti di lana.

(6351)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, con il quale è stata riconosciuta giuridicamente la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali e ne è stato approvato il relativo statuto, modificato successivamente con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223, e con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 652;

Visto la legge 29 novembre 1962, n. 1655, con la quale la Cassa predetta assume la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1966, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'ente di cui trattasi;

Visto la nota 16 febbraio 1967, con la quale il rag. Ugo Luciani, consigliere dell'Ente predetto in rappresentanza degli impiegati dell'agricoltura rassegna le proprie dimissioni dall'incarico;

Visto la nota n. 572 dell'8 marzo 1967, con la quale la Unione Italiana del Lavoro designa il sig. Antonino Schifano quale rappresentante degli impiegati dell'agricoltura in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente di cui trattasi, in sostituzione del rag. Ugo Luciani;

Considerato l'opportunità di accogliere le dimissioni presentate e di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Antonino Schifano è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura in rappresentanza degli impiegati dell'agricoltura ed in sostituzione del rag. Ugo Luciani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

(6390)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1967.

Delega al Presidente della Giunta regionale sarda di funzioni in materia di opere pubbliche per l'anno finanziario 1967.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, che detta norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1037, che autorizza i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, che detta norme sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1951, n. 5411, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1952, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 32 e successivi, coi quali tale delega veniva rilasciata a tutto l'anno finanziario 1966;

Considerata l'opportunità di rinnovare detta delega per l'anno finanziario 1967;

In applicazione dell'art. 1 della legge 5 settembre 1951, n. 1037;

Decreta:

E' delegata al Presidente della Giunta regionale sarda per l'anno finanziario 1967, la facoltà di approvare, su conforme parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi alla esecuzione delle opere a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 9, lettere *a*), *b*), *c*) del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, nonchè la facoltà di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziate nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Mini-

stero dei lavori pubblici per opere in gestione del Provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Roma, addì 17 maggio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1967
Registro n. 11, *foglio n.* 337

(6222)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Oderda Abramo Giorgio », con sede in Mondovì (Cuneo).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 698230 del 25 settembre 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « Oderda Abramo Giorgio », con sede in Mondovì (Cuneo), frazione Carassone, via Molino n. 8;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Torino, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Oderda Abramo Giorgio », con sede in Mondovì (Cuneo), frazione Carassone, via Molino n. 8, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Oderda Abramo Giorgio », con sede in Mondovì (Cuneo), frazione Carassone, via Molino n. 8, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Oderda Abramo Giorgio », con sede in Mondovì (Cuneo), frazione Carassone, via Molino n. 8, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(6231)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1967.

Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza per la gestione del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero in Italia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 5 luglio 1961, n. 579, sulla istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero;

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1966, concernente la costituzione del Comitato di vigilanza della gestione del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 047/67 del 10 marzo 1967, con la quale mons. dott. Dino Maria Conti rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di rappresentante della Federazione

tra le associazioni del clero in Italia nel Comitato precitato per sopraggiunti ulteriori gravi impegni di lavoro;

Vista la nota n. 071/67 dell'11 aprile 1967, con la quale la Federazione nazionale del clero italiano designa il mons. Mario Antonio Alberti quale proprio rappresentante in seno al Comitato di vigilanza di cui trattasi in sostituzione di mons. dott. Dino Maria Conti, dimissionario;

Considerata la necessità di procedere all'integrazione della composizione dell'Organo precitato;

Decreta:

Il mons. Mario Antonio Alberti è chiamato a far parte del Comitato di vigilanza della gestione del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza della Federazione tra le Associazioni del clero in Italia ed in sostituzione di mons. dott. Dino Maria Conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

(6389)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1967.

Ricostituzione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, presso l'INPS.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 377, concernente il riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, costituito in gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1963, con il quale è stato costituito il Comitato speciale per la amministrazione del Fondo di previdenza predetto e i successivi decreti in data 24 settembre 1965, e 2 maggio 1966 di sostituzione di membri del Comitato medesimo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Comitato speciale del Fondo predetto scaduto per compiuto quadriennio;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 della legge precitata, i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in seno al Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di cui trattasi devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito, oltre che dal presidente dell'Istituto che lo presiede, o in sua vece dal vice presidente che lo sostituisce, dai seguenti membri:

Passeggio Antonio, Sarnacchiaro Pasquale, Rossi rag. Piero e Zerbi dott. Aldo, in rappresentanza dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Ermetes avv. Leopoldo, Fornario avv. Raffaele e Silvestrini dott. Elio, in rappresentanza degli esattori e ricevitori delle imposte dirette e tesorerie comunali;

Conti dott. Domenico, in rappresentanza delle Casse di risparmio;

Lattanzi avv. Alessandro, in rappresentanza dello Istituto nazionale delle assicurazioni;

Calarco dott. Stefano, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Puglisi dott.ssa Maria, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

(6388)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1967.

Revoca nei confronti della ditta « Soc. An. Italiana Fellows » dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, nella propria officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 10 settembre 1951, con il quale la ditta « Soc. An. Italiana Fellows » fu autorizzata a produrre specialità medicinali, limitatamente al prodotto: « Sciroppo Fellows » nella officina farmaceutica con sede in Milano, via Biella n. 8;

Vista la comunicazione in data 11 ottobre 1966 con la quale la Ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alla autorizzazione concessa con il decreto sopra indicato avendo cessato definitivamente la propria attività farmaceutica nell'officina in parola;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, nei confronti della ditta « Soc. An. Italiana Fellows » S.p.A. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nella propria officina farmaceutica con sede in Milano, via Biella n. 8, concessa con il decreto commissariale in data 10 settembre 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(6248)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa Azienda elettrica Fognini, con sede in Taggia (Imperia).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 692823 del 23 luglio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa Azienda elettrica Fognini, con sede in Taggia (Imperia), frazione Arma di Taggia;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Genova, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa Azienda elettrica Fognini, con sede in Taggia (Imperia), frazione Arma di Taggia, rientra tra le imprese perviste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa Azienda elettrica Fognini, con sede in Taggia (Imperia), frazione Arma di Taggia, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Azienda elettrica Fognini, con sede in Taggia (Imperia), frazione Arma di Taggia, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(6235)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1967.

Nomina del presidente della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in Trieste.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1963, con il quale il dott. Giuseppe Budini è stato nominato presidente della Cassa in argomento;

Considerato che a seguito dell'avvenuto decesso del presidente della Cassa si rende necessario rinnovare il conferimento dell'incarico predetto;

Decreta:

Il dott. Livio Novelli è nominato presidente della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

(6391)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1967.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, e 27 marzo 1956, n. 718, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1966, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del Collegio dei revisori dei conti;

Vista la lettera del 20 maggio 1967, con la quale il dott. Mario Tonali ha rassegnato la dimissioni dalla carica di membro del predetto Collegio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il dott. Sebastiano Samperi è nominato membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Mario Tonali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1967

(6348) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica Emidio Orsatti, con sede in Carpinone (Campobasso).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 692831 del 23 luglio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica Emidio Orsatti, con sede in Carpinone (Campobasso);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Benevento, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa elettrica Emidio Orsatti, con sede in Carpinone (Campobasso), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica Emidio Orsatti, con sede in Carpinone (Campobasso), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa elettrica Emidio Orsatti, con sede in Carpinone (Campobasso), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1967

(6236) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1967.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 28 dicembre 1965, n. 228, con la quale l'Amministrazione provinciale di Frosinone ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) collegamento di Piglio con la superstrada « Anagni-Fiuggi » che dalla strada statale n. 155-*bis* « Prenestina » (progressiva n. 34) va ad innestarsi alla superstrada « Anagni-Fiuggi » in località Gricciano, estesa km. 3,500;

2) collegamento di Acuto con la superstrada « Anagni-Fiuggi » che dalla strada statale n. 155-*bis* « Prenestina » in località « Case nuove » presso la stazione ferroviaria Stefer va ad innestarsi alla superstrada « Anagni-Fiuggi » in località Cona, estesa km. 3,300;

Visto il voto 21 febbraio 1967, n. 292, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto i requisiti di provinciali alle due strade in parola;

Ritenuto che le suddette strade possano, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade:

1) collegamento di Piglio con la superstrada « Anagni-Fiuggi » che dalla strada statale n. 155-*bis* « Prenestina » (progressiva n. 34) va ad innestarsi alla superstrada « Anagni-Fiuggi » in località Gricciano, estesa km. 3,500;

2) collegamento di Acuto con la superstrada « Anagni-Fiuggi » che dalla strada statale n. 155-*bis* « Prenestina » in località « Case nuove » presso la stazione ferroviaria Stefer va ad innestarsi alla superstrada « Anagni-Fiuggi » in località Cona, estesa km. 3,300.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1967

Il Ministro: MANCINI

(6350)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Capaccio (Salerno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 aprile 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio comunale di Capaccio (Salerno);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Capaccio;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Capaccio;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la stessa è d'interesse paesaggistico particolarmente importante per il caratteristico andamento pianeggiante e collinare del terreno, ricco di flora mediterranea e di nuclei rustici di caratteristica architettura locale, che hanno assunto valore di spontaneità e di qualificazione ambientale; inoltre, essa rappresenta un quadro naturale panoramico di incomparabile bellezza godibile da ognuno degli innumerevoli punti di belvedere accessibili al pubblico e rappresentati in special modo dai tratti di strada che attraversano il territorio comunale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Capaccio (Salerno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Essa è delimitata nel modo seguente:

mare Tirreno, comune di Eboli, dalla strada statale n. 18 a partire dal confine comunale con Eboli fino al bivio e lungo la strada statale per gli Alburni (strada statale n. 166), dal bivio della strada comunale per Capaccio e lungo il crinale del Monte Capaccio Vecchio attraverso la quota trigonometrica 383 e sempre lungo lo stesso crinale a raggiungere la quota trigonometrica 1083 del monte Soprano e subito dopo il confine comunale, comuni di Trentinara, Giungano, Cicerale ed Agropoli.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Capaccio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 giugno 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la Marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno

Verbale n. 22 (*Stralcio*)

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 10, in Salerno e negli uffici dell'Amministrazione provinciale, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Salerno, ricostituita con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 15 aprile 1965, per il quadriennio 1965-69.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) CAPACCIO. — Imposizione vincolo sull'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

Dopo ampia ed esauriente discussione, dopo attenta valutazione delle zone da sottoporre al vincolo, a maggioranza e con l'astensione del sindaco, la Commissione delibera di proporre l'imposizione del vincolo d'insieme sul territorio comunale di Capaccio, ai sensi dell'art. 1 (numeri 3 e 4), della legge 29 giugno 1939, n. 1497, limitatamente alla zona così confinante e risultante nella planimetria allegata agli atti:

mare Tirreno comune di Eboli - dalla strada statale n. 18 a partire dal confine comunale con Eboli fino al bivio e lungo la strada statale per gli Alburni (strada statale 166) - dal bivio della strada comunale per Capaccio e lungo il crinale del monte Capaccio Vecchio attraverso la quota trigonometrica 383 e sempre lungo lo stesso crinale a raggiungere la quota trigonometrica 1083 del monte Soprano e subito dopo il confine comunale - comuni di Trentinara, Giungano, Cicerale ed Agropoli.

Detta zona è di interesse paesaggistico particolarmente importante per il caratteristico andamento pianeggiante e collinare del terreno, ricco di flora mediterranea, e di nuclei rustici di caratteristica architettura locale che hanno assunto valore di spontaneità e di qualificazione ambientale; inoltre essa rappresenta un quadro naturale panoramico di incomparabile bellezza godibile da ognuno degli innumerevoli punti di belvedere accessibili al pubblico e rappresentati specie dai tratti di strade che attraversano il territorio comunale.

(6490)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Iseo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 marzo 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata le adiacenze dei ruderi dell'antico Castello Oldofredi in località chiamata « El bus de quai » nella città di Iseo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Iseo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, sita in una posizione eminente sopra il lago d'Iseo, oltre a costituire un quadro naturale di singolare bellezza visibile dal lago e dalle strade sottostanti, costituisce un complesso di cose immobili avente un rilevante aspetto di valore estetico e tradizionale quale spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, ricco inoltre di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la visione del lago e della sponda bresciana e bergamasca;

Decreta:

La zona adiacente ai ruderi del Castello Oldofredi sita nel territorio del comune di Iseo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona comprende i mappali 1235, 1321, 1306, 1844, 681, 1082, 1084, 683, 322, 1323, 323, 1091 ed è delimitata dai mappali 2025, 1234, 1092, 1770, 1085, 1083, 1081 e 1236.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Iseo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 giugno 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia

Verbale n. 1 - Adunanza del 20 marzo 1961

(*Omissis*).

ISEO. — Vincolo sulle adiacenze dell'antico Castello Oldofredi (ruderi) sopra Iseo in località chiamata « el bus de quai ».

(*Omissis*).

La Commissione

Ritenuto che i ruderi con le adiacenze si trovano in posizione eminente sopra il lago di Iseo;

Che oltre a costituire un quadro di singolare bellezza visibile dal lago e dalle strade sottostanti è anche punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode la visione del lago e dalla sponda bresciana e bergamasca;

Osservato inoltre che tali ruderi formano un quadro eccezionale di cose immobili che compongono un caratteristico e

rilevante aspetto di valore estetico e tradizionale che risulta quale spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul complesso sopradescritto, nel modo che segue:

mappali: 1235, 1321, 1306, 1844, 681, 1082, 1084, 683, 322, 1323, 323, 1091;

delimitazioni: mappali 2025, 1234, 1092, 1770, 1085, 1083, 1081, 1236.

(*Omissis*).

(6491)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio dei comuni di Rovolon, Teolo e Vo' Euganeo (Padova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 dicembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Monte della Madonna, sita nel territorio dei comuni di Rovolon, Teolo, Vo' Euganeo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Rovolon, Teolo, Vo' Euganeo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la bellezza e varietà della natura, che presenta rare associazioni vegetali, che mutano profondamente da versante a versante, costituisce un quadro naturale particolarmente suggestivo e interessante e, nello stesso tempo, forma un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, in cui le tracce del lavoro umano, rappresentate dall'antico Santuario della Madonna del Monte (situato sulla sommità del colle) e dalla graziosa chiesetta di S. Antonio Abate (di sobrie linee seicentesche) con il piccolo, elegante campanile, si fondono armoniosamente con gli elementi naturali;

Decreta:

La zona del Monte della Madonna sita nel territorio dei comuni di Rovolon, Teolo, Vo' Euganeo (Padova) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal mappale n. 225, foglio XVIII del comune di Rovolon (mappale compreso nel presente vincolo e confinante con la zona già vincolata del Monte Grande in territorio del comune di Rovolon) corre e comprende i mappali numeri 220 219 del suddetto foglio XVIII e quindi lungo la strada di S. Pietro Sassone fino al mappale 281, escluso, del foglio XX, sezione Rovolon, segue il limite del foglio XXI, sezione Rovolon, comune di Rovolon, sino al confine con il comune di Vo' Euganeo, entra quindi nel territorio del comune di Vo', foglio I sezione Vo', comprendendo i mappali 1, 45, 38, 3, 16, 238, 17 e 155, entra quindi in comune di Teolo seguendo la strada vicinale Trespole fino al mappale n. 283 compreso del foglio 9 sezione *B* di Teolo, poi corre lungo il confine di detto mappale e del successivo n. 285, quindi brevemente lungo il Calto del Santo, poi lungo il confine dei mappali 257, 275, 261, 172, 171, 157 foglio VI sezione *B* comune di Teolo, quindi lungo la strada vicinale Bettone fino al confine della zona già vincolata del monte Grande, sempre in comune di Teolo e precisamente lungo la strada vicinale del monte Grande, poi fino al mappale 176, escluso, del foglio VI sezione *B*, comune di Teolo, e quindi al confine dei mappali numeri 12, 179 di detto foglio e successivamente nel foglio 18, sezione di Rovolon, comune di Rovolon, dei mappali numeri 230, 231, 321 già vincolati fino al confine di quest'ultimo con il citato mappale n. 225 foglio XVIII del comune di Rovolon.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Rovolon, Teolo e Vo' Euganeo provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 giugno 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova

Verbale della seduta del 7 dicembre 1965

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente, di intesa con il competente Soprintendente ai monumenti, si è riunita il giorno 7 dicembre 1965 (ore 9), presso il palazzo della provincia di Padova, la Commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova, per la trattazione degli argomenti distintamente accennati in seguito nel presente verbale.

(*Omissis*).

La Commissione, in merito all'argomento in trattazione, del quale si sono esaminati e discussi i vari aspetti, delibera ad unanimità di voti (compresi i voti favorevoli del sindaco di Rovolon, Teolo e Vo Euganeo), ed a motivo delle accennate considerazioni, di proporre al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi delle disposizioni di legge sopracitate, l'apposizione di vincolo di protezione sul Monte della Madonna, e più precisamente sulla zona che, nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale, è delimitata dalla linea identificata come segue:

partendo dal mappale n. 225, foglio XVIII del com. di Rovolon (mapp. compreso nel presente vincolo e confinante con la zona già vincolata del Monte Grande in territorio del comune di Rovolon) corre e comprende i mapp. nn. 220 - 219 del suddetto foglio XVIII e quindi lungo la strada di S. Pietro Sassone fino al mappale 281 escluso del foglio XX, Sez. Rovolon, segue il limite del foglio XXI Sez. Rovolon, com. di Rovolon, sino al confine con il comune di Vo Euganeo, entra quindi nel territorio del comune di Vo, fg. I Sez. Vo, comprendendo i mappali 1, 45, 38, 3, 16, 238, 17 e 155, entra quindi in comune di Teolo seguendo la strada vicinale Trespole fino al mappale n. 283 compreso del foglio 9 Sezione *B* di Teolo, poi corre lungo il confine di detto mappale e del successivo n. 285, quindi brevemente lungo il Calto del Santo, poi lungo il confine dei mappali 257, 275, 261, 172, 171, 157 foglio VI Sezione *B* comune di Teolo, quindi lungo la strada vicinale Bettone fino al confine della zona già vincolata del Monte Grande, sempre in comune di Teolo e precisamente lungo la strada vicinale del Monte Grande, poi fino al mappale 176 escluso del foglio 6° Sezione *B*, comune di Teolo, e quindi al confine dei mapp. nn. 12, 179 di detto foglio e successivamente nel foglio XVIII Sez. di Rovolon, comune di Rovolon, dei mappali nn. 230, 231, 321 già vincolati fino al confine di quest'ultimo con il citato mapp. n. 225 foglio XVIII del comune di Rovolon.

(6489)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1967.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla Società Conrieri Filippo & C. di Leumann, in (Torino).

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la Società Conrieri Filippo & C. ha chiesto di effettuare i pagamenti anticipati per l'importazione di merci di cui ai seguenti Modd. *B* Import:

n. 8256193 di Lit. 17.024.700 rilasciato il 2 dicembre 1964 dalla sede di Torino della Banca Popolare di Novara utilizzato oltre i termini per Lit. 8.400.000;

n. 6721187 di $ 29.195.20, rilasciato il 1° febbraio 1965 della Banca Nazionale del Lavoro di Torino, utilizzato oltre i termini per $ 2.458 ed ancora scoperto per $ 1.037;

n. 5909851 di $ 29.293.88, rilasciato il 4 febbraio 1965 dalla sede di Torino della Banca Commerciale Italiana e totalmente utilizzato oltre i termini;

n. 8846448 di Lit. 7.350.000 rilasciato il 15 febbraio 1965 dalla sede di Torino dell'Istituto San Paolo di Torino, a fronte del quale è stata importata oltre i termini prescritti, merce per Lit. 2.450.000 e reintroitata valuta per Lit. 4.900.000;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Ritenuto che la ditta su citata ha importato, entro i termini prescritti, solo parte della merce prepagata;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dello Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla Società Conrieri Filippo & C. di Leumann (Torino), via Ivrea, 40, nella misura del 5 % sugli importi di Lit. 8.400.000 (ottomilioniquattrocentomila), $ 3.495 (tremila quattrocento novantacinque), dollari 29.293.88 (ventinovemiladuecentonovantatre e ottantotto cents), e Lit. 7.350.000 (settemilionitrecentocinquantamila).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1967

Il Ministro: TOLLOY

(6345)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1967.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.A. Carpano Import, di Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la S.p.A. Carpano Import, con sede a Torino, via Maria Vittoria n. 4, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per l'importazione di alcoolici dalla Germania occidentale di cui ai seguenti:

Mod. *B* Import n. 5671313 del 21 gennaio 1962 di D.M. 8.975;

Mod. *B* Import n. 5671621 del 2 febbraio 1962 di D.M. 27.800,

rilasciati dalla sede di Torino della Banca Commerciale Italiana;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Ritenuto che la ditta su citata ha importato oltre i termini prescritti, una quantità di merce corrispondente al valore complessivo di D.M. 27.637,50;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dello Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla S.p.A. Carpano Import, di Torino, via Maria Vittoria, 4, limitatamente al 10 % del controvalore in lire dell'importo di D.M. 27.637.50.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1967

Il Ministro: TOLLOY

(6347)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1967

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Campiglia Marittima (Livorno).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Campiglia Marittima (Livorno);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Campiglia Marittima (Livorno) come segue:

Direzione di atterraggio: 40° - 220°;
Lunghezza di atterraggio: inferiore a ml. 1.080;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 6,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N.E.: mt. 7,09 s.l.m.;
Testata S.O.: mt. 5,05 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(6702)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1967

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Castiglion del Lago (Perugia).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Castiglion del Lago (Perugia);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Castiglion del Lago (Perugia) come segue:

Direzione di atterraggio: 173° - 353°;
Lunghezza di atterraggio: compresa tra ml. 1.080 e 1.500;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 265,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata S.: mt. 261,00 s.l.m.;
Testata N.: mt. 259,00 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(6700)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1967

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Boscomantico (Verona).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Boscomantico (Verona);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Boscomantico (Verona) come segue:

Direzione di atterraggio: 75° - 255°;
Lunghezza di atterraggio: compresa tra ml. 1.080 e 1.500;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 84,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata E.: mt. 87,25 s.l.m.;
Testata W.: mt. 82,55 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(6701)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1967

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Bresso (Milano).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Bresso (Milano);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Bresso come segue:

Direzione di atterraggio: 175° - 355°

Lunghezza di atterraggio: compresa tra ml. 1.080 e 1.500;

Livello medio dell'aeroporto: mt. 144,84 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata S.: mt. 141,44 s.l.m.;

Testata N.: mt. 149,23 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(6703)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Elmas (Cagliari).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Elmas (Cagliari);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Elmas (Cagliari) come segue:

Direzione di atterraggio: 320° - 140°;

Lunghezza di atterraggio: superiore a ml. 1500;

Livello medio dell'aeroporto: mt. 2,00 s.m.l.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata: S.E.: mt. 1,40 s.l.m.;

Testata N.W.: mt. 2,97 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(6752)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Catania-Fontanarossa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Catania-Fontanarossa come segue:

Direzione di atterraggio: 84° - 264°;

Lunghezza di atterraggio: superiore a ml. 1500;

Livello medio dell'aeroporto: mt. 6,00 s.l.m..

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata: E.: mt. 4,00 s.l.m;

Testata O.: mt. 13,00 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(6753)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Amendola (Foggia).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Amendola (Foggia);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Amendola (Foggia) come segue:

Direzione di atterraggio: 115° - 295°;
Lunghezza di atterraggio: superiore a ml. 1500;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 54,00 s.l.m..

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata S.E.: mt. 49,00 s.l.m.;
Testata N.O.: mt. 54,00 s.l.m..

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(6754)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Arezzo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto chè dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Arezzo;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Arezzo come segue:

Direzione di atterraggio: 120° - 300°;
Lunghezza di atterraggio: inferiore a ml. 1080;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 249,00 s.l.m..

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata E.S.E.: mt. 250,00 s.l.m.;
Testata O.N.O.: mt. 248,00 s.l.m..

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(6755)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1967.

Nomina del direttore generale del Servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 66 del regolamento organico per il personale del Servizio per i contributi agricoli unificati, approvato con decreto ministeriale 25 gennaio 1961;

Vista la deliberazione del 14 giugno 1967, con la quale la Commissione centrale, preposta al Servizio per i contribtui agricoli unificati, ha proposto il dott. Arnoldo Patuzzi per la nomina a direttore generale dell'Ente, in sostituzione del dott. Pietro Chilanti, cessato dal servizio per limiti di età;

Considerato che il dott. Arnoldo Patuzzi è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 66 del regolamento sopracitato e ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta predetta;

Decreta:

Il dott. Arnoldo Patuzzi è nominato direttore generale del Servizio per i contributi agricoli unificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1967

Il Ministro: BOSCO

(6892)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 giugno 1967:

Suardi Orietta, notaio residente nel comune di Francavilla in Sinni, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Amandola, distretto notarile di Ascoli Piceno;

Castelnuovo Andrea, notaio residente nel comune di Falerna, distretto notarile di Nicastro, è trasferito nel comune di Ripatransone, distretto notarile di Ascoli Piceno;

Barca Massimo, notaio residente nel comune di Briatico, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara;

Salvatore Giuseppe, notaio residente nel comune di Sassocorvaro, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Castelfidardo, distretto notarile di Ancona.

Motta Enzo, notaio residente nel comune di Cairo Montenotte, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Savona;

Cerrelli Aldo, notaio residente nel comune di Ardore, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Taverna, distretto notarile di Catanzaro;

Rossi Aldo Franco, notaio residente nel comune di Lama dei Peligni, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Almenno San Salvatore, distretto notarile di Bergamo.

(6341)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

L'arch. Luciano Narici, nato a Napoli, l'11 luglio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di architetto rilasciatogli, dal Politecnico di Milano, il 28 giugno 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo al Politecnico di Milano.

Il dott. Giancarlo Iannuzzi, nato a Firenze il 3 luglio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Siena il 22 maggio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Siena.

Il dott. Ottavio Renato Capria, nato a Nicotera (Catanzaro) il 23 settembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatogli dalla Università di Messina in data 15 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina

(6375)

Diffida per smarrimento di diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Giorgio Morra, nato a Genova il 26 maggio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano il 30 giugno 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(6374)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Dante Alighieri » di Marigliano, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 108705/1.14.13 Div. I in data 22 marzo 1966, il prefetto della provincia di Napoli ha autorizzato la Cassa scolastica della Scuola media statale « Dante Alighieri » di Marigliano, ad accettare, ad incremento del proprio patrimonio la somma, in titoli, di L. 550.000, donata dalla prof.ssa Renzulli Ester.

(6357)

Autorizzazione all'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano n. 18160, Div. 1ª, del 4 aprile 1967, il dott. Alessandro Croccolo, nella sua qualità di consigliere delegato della Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, ed in nome e per conto della stessa, è stato autorizzato ad accettare la donazione costituita da buoni del Tesoro del valore nominale di L. 20.000.000 (ventimilioni), disposta a favore della predetta Università dall'ingegnere Giovanni Falck per l'acquisto di apparecchiature ed attrezzature tecniche per la ricerca scientifica.

(6338)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1967, registro n. 41, foglio n. 34, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Felici Renato in data 24 aprile 1963 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di ragioneria e tecnica commerciale negli istituti tecnici commerciali.

(6256)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del torrente Imagna in comune di Selino (Bergamo).

Con decreto 14 aprile 1967, n. 1263, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, a forma di trapezio irregolare, del torrente Imagna, in località Selino confinante con il mappale 329, della superficie di mq. 600 segnato nel comune di S. Omobono, al foglio 3-*d* ed indicato nella planimetria rilasciata il 25 febbraio 1965, in scala 1:200 dall'Ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6479)

Approvazione del piano regolatore territoriale del nucleo di industrializzazione di Teramo

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29 aprile 1967, è stato approvato il piano regolatore territoriale del nucleo di industrializzazione di Teramo.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità agli originali, saranno depositati presso la sede del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Teramo a disposizione dei Comuni e degli Enti che ne abbiano interesse.

(6477)

Approvazione di una variante al piano di ricostruzione di Catanzaro

Con decreto ministeriale dell'8 giugno 1967, n. 1461 è stata approvata — con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo — la variante al piano di ricostruzione di Catanzaro, relativa alla destinazione di due aree per la costruzione di una scuola elementare e del liceo Galluppi, vista in una planimetria in scala 1:1000.

(6478)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Comiso (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 206.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6670)

Autorizzazione al comune di Baucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Baucina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.897.751, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6671)

Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Capaci (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.280.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6672)

Autorizzazione al comune di Carini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Carini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.148.403, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6673)

Autorizzazione al comune di Casteldaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Casteldaccia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.617.678, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6674)

Autorizzazione al comune di Cefala Diana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Cefala Diana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.238.194, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6675)

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Aliminusa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.875.368, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6676)

Autorizzazione al comune di Santa Flavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1967, il comune di Santa Flavia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.401.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6677)

Autorizzazione al comune di Torretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1967, il comune di Torretta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.141.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6678)

Autorizzazione al comune di Trappeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1967, il comune di Trappeto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.448.869, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6679)

Autorizzazione al comune di Villafrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1967, il comune di Villafrati (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.861.416, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6680)

Autorizzazione al comune di Delia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1967, il comune di Delia (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.128.158, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6681)

Autorizzazione al comune di Serradifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1967, il comune di Serradifalco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.604.178, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

6682)

Autorizzazione al comune di Castellana Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1967, il comune di Castellana Sicula (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.501.476, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6683)

Autorizzazione al comune di Ciminna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1967, il comune di Ciminna (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.757.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6684)

Autorizzazione al comune di Collesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1967, il comune di Collesano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.234.898, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6685)

Autorizzazione al comune di Corleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1967, il comune di Corleone (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.613.259, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6686)

Autorizzazione al comune di Ficarazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1967, il comune di Ficarazzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.381.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6687)

Autorizzazione al comune di Polizzi Generosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1967, il comune di Polizzi Generosa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.945.867, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6688)

Autorizzazione al comune di Pollina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1967, il comune di Pollina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.039.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6689)

Autorizzazione al comune di Prizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Prizzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.596.046, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6690)

Autorizzazione al comune di San Mauro Castelverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di San Mauro Castelverde (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.322.223, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6692)

Autorizzazione al comune di San Cipirello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di San Cipirello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.710.203, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6691)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Santa Cristina Gela (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.429.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6693)

Autorizzazione al comune di Trabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Trabia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.375.066, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6694)

Autorizzazione al comune di Geraci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Geraci Siculo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.464.291, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6695)

Autorizzazione al comune di Cefalù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Cefalù (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.538.207, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6696)

Autorizzazione al comune di Santa Ninfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Santa Ninfa (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.455.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6656)

Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.233.929, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6657)

Autorizzazione al comune di Furnari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Furnari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.998.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6658)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Marea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1967, il comune di Gioiosa Marea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.894.756, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6659)

Autorizzazione al comune di Visso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Visso (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.514.264, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6660)

Autorizzazione al comune di Felonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Felonica (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6661)

Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Medolla (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.886.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6662)

Autorizzazione al comune di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Montefiorino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.014.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6663)

Autorizzazione al comune di Sestola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Sestola (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.873.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6664)

Autorizzazione al comune di Soliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Soliera (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.154.565 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6665)

Autorizzazione al comune di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Zocca (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.513.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6666)

Autorizzazione al comune di Barbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Barbona (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.876.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6667)

Autorizzazione al comune di Tribano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Tribano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.846.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6668)

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1967, il comune di Umbertide (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.282.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6669)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1966, il comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.012.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 9 della *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1967.

(6697)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Delimitazione tra il Demanio marittimo e il Demanio idrico alla foce del lago di Patria

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste in data 8 maggio 1967 si è proceduto alla delimitazione — a norma dell'art. 31 del Codice della navigazione — tra il pubblico Demanio marittimo e il Demanio idrico alla foce del lago di Patria, nel senso che la linea di delimitazione tra le acque del Demanio marittimo e quelle del Demanio idrico (acque interne) alla foce del predetto lago di Patria è costituita dalla congiungente tra i punti terminali, lungo le due sponde, delle opere costruite dal Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno come indicato nella planimetria in scala 1:2000 allegata al sopracitato decreto.

Tale linea sarà indicata in loco da due termini lapidei recanti la dicitura « D.M. » che verranno apposti e mantenuti a cura del competente Ufficio del genio civile.

(6602)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione allo smercio dell'acqua minerale « Fonte Tavina di Salò »

Con decreto n. 904 in data 29 maggio 1967, il cav. Tonoli Amos, domiciliato a Salò (Brescia), via Pietro da Salò, 130, è autorizzato a smerciare in bottiglie l'acqua medio-minerale bicarbonato solfato alcalino terrosa denominata « Fonte Tavina di Salò » che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Salò (Brescia).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro e di mezzo litro, contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di cm. 16,5×cm. 10,5 per le bottiglie da 1 litro e di cm. 12,5×cm. 8 per quelle da 1/2 litro, di colore verde nel riquadro centrale e bianco in quelli laterali, racchiuse da una striscia rossa sulla quale, a caratteri bianchi, è scritto « Fonte Tavina di Salò ».

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si legge « Acqua Minerale Naturale » « Fonte Tavina » (a caratteri verde scuro) « di Salò » (a caratteri rosso) « digestiva-diuretica-antiurica » «Scaturisce nella ridente conca di Salò (Brescia) sul lago di Garda in posizione panoramica splendida e climaticamente salutare» (in caratteri verde scuro) « Indicata nella cura delle malattie del fegato, dell'intestino, dei reni e nelle artrosi uratiche » (in caratteri rosso) « Acqua medio minerale bicarbonato solfato alcalino terrosa » « Ottima da tavola » (in caratteri bianco) « Batteriologicamente pura ». Infine sono riportati gli estremi del presente decreto. Nel riquadro laterale di sinistra, su fondo bianco, sono trascritte, in alto, le caratteristiche cliniche redatte, in data 11 ottobre 1966, dal prof. Pietro Farneti, direttore della cattedra di idrologia medica dell'Università di Milano, ed in basso quelle farmacologiche redatte in data 26 marzo 1965 dal prof. Aldo Bertelli, dell'Istituto di farmacologia di Milano.

Nel riquadro laterale di destra, sempre su fondo bianco, sono riportati, in alto, il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 10 marzo 1966 dal prof. Augusto Giovanardi, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Milano, ed in basso, i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo l'analisi eseguita il 28 ottobre 1965 dai proff. Luigi Musaio ed Umberto Carretta dell'Istituto di chimica farmaceutica dell'Università di Padova. In fine la frase « imbottigliata come sgorga dalla sorgente ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta da una galleria di captazione, mediante conduttura di acciaio inossidabile, sito in apposito cunicolo ispezionabile in muratura, allo stabilimento di imbottigliamento, distante circa metri 120. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale. Tutta l'opera di captazione sarà circondata da una zona di protezione igienica avente un raggio variabile da 40 a 55 metri e sarà circoscritta da rete metallica.

(6360)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « Di Venere » di Bari-Carbonara ad istituire un corso annuale di abilitazione alle funzioni direttive presso la Scuola convitto professionale per infermiere del predetto Ospedale.

Con decreto n. 300.16.II.0/7.124, in data 11 maggio 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione l'Amministrazione dell'Ospedale civile « Di Venere » di Bari-Carbonara è autorizzata ad istituire un corso annuale di abilitazione alle funzioni direttive presso la Scuola convitto professionale per infermiere del predetto Ospedale.

(6525)

Modifica del decreto ministeriale 9 settembre 1966 concernente una donazione disposta dal comune di Bergamo a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Con decreto ministeriale n. 300.15/2000 del 21 aprile 1967 è stata approvata la deliberazione n. 304 del 1° febbraio 1967, con cui il Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ha rettificato, in seguito a precisazione del comune di Bergamo, la deliberazione n. 256 del 30 giugno 1966, già approvata con decreto ministeriale numero 300.15/1130 del 9 settembre 1966, nel senso che, il terreno oggetto della donazione disposta dal suddetto Comune con atto consiliare n. 31 del 21 novembre 1962, deve intendersi quello indicato al mappale 289 sub *L* (elle) anzichè quello indicato al mappale 289 sub *I*.

(6359)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura giuridica di consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio di scolo « Brenta superiore a destra », con sede in Padova e approvazione dello statuto.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 10746, in data 8 giugno 1967, al Consorzio di scolo « Brenta superiore a destra », con sede in Padova, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura giuridica di consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(6353)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Cantina del Cilento », con sede in Rutino (Salerno).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 maggio 1967 la gestione commissariale della Società cooperativa « Cantina del Cilento » con sede in Rutino (Salerno), è stata prorogata dal 15 maggio al 15 settembre 1967.

(6259)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Smistamento », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 giugno 1967, la Società cooperativa edilizia « Smistamento », con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 8 gennaio 1947, repertorio n. 2322, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(6519)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Realtà », con sede in S. Vito dei Normanni (Brindisi).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 giugno 1967, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Realtà », con sede in S. Vito dei Normanni (Brindisi), costituita per rogito Ruggero in data 5 settembre 1953, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(6518)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1967, registro n 6, foglio n. 169, è stato rigettato il ricorso straordinario prodotto dall'invalido civile di guerra Nicola Ugo Pirollo avverso la negata nomina ad applicato aggiunto della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale.

(6217)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 Mod. 241 D.P. — Data: 12 ottobre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bologna — Intestazione: Seghi Lino — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 maggio 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(5994)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 23 giugno 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,38	624,35	624,35	624,35	624,35	—	624,44	624,35	624,44	624,38
$ Can.	577,67	577,80	578 —	578 —	578,30	—	578,25	578 —	578 —	578 —
Fr. Sv.	144,67	144,68	144,66	144,695	144,65	—	144,70	144,695	144,69	144,68
Kr. D.	90,21	90,17	90,1750	90,215	90,20	—	90,1950	90,215	90,21	90,21
Kr. N.	87,36	87,33	87,34	87,37	87,40	—	87,3650	87,37	87,37	87,36
Kr. Sv.	121,21	121,23	121,19	121,19	121,30	—	121,21	121,19	121,23	121,22
Fol.	173,39	173,39	173,40	173,375	173,40	—	173,42	173,375	173,40	173,40
Fr. B.	12,58	12,58	12,58	12,57875	12,575	—	12,5785	12,57875	12,58	12,58
Franco francese	127,24	127,31	127,3250	127,33	127,30	—	127,34	127,33	127,27	127,33
Lst.	1742,65	1741,60	1741,70	1741,75	1741,25	—	1742 —	1741,75	1742,55	1741,80
Dm occ.	156,89	156,94	156,97	156,935	156,95	—	156,9450	156,935	156,90	156,95
Scell. Austr.	24,18	24,17	24,17	24,1690	24,18	—	24,1750	24,1690	24,17	24,175
Escudo Port.	21,74	21,73	21,71	21,73	21,80	—	21,7150	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,4050	10,41	10,40	—	10,4080	10,41	10,41	10,42

Media dei titoli del 23 giugno 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,05
Redimibile 3,50 % 1934	101,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 giugno 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,395
1 Dollaro canadese	578,125
1 Franco svizzero	144,697
1 Corona danese	90,205
1 Corona norvegese	87,367
1 Corona svedese	121,20
1 Fiorino olandese	173,402
1 Franco belga	12,579
1 Franco francese	127,335
1 Lira sterlina	1741,875
1 Marco germanico	156,94
1 Scellino austriaco	24,172
1 Escudo Port.	21,722
1 Peseta Sp.	10,409

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di vari componenti effettivi e supplenti della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1967;

Letta la nota 27 aprile 1967, n. 397/19 del presidente della Corte di appello dell'Aquila, con la quale, nel partecipare che il dott. De Felice Cesare ed il dott. Barone Mario, nominati presidente effettivo e presidente supplente di quella Commissione devono essere sostituiti, perchè genitori di candidati, si designano rispettivamente il dott. Bussolino Mario ed il dottor Tatozzi Goffredo, entrambi consiglieri di quella Corte;

Ritenuto che, in relazione a quanto osservato nella predetta nota, occorre, per ragioni di anzianità di servizio, nominare componente effettivo il dott. Troise Armando attuale supplente, e il dott. Ferraiuolo Martino attuale effettivo, nominarlo supplente;

Poichè necessità procedere a tali sostituzioni;

Decreta:

1. — Il dott. Bussolino Mario ed il dott. Tatozzi Goffredo, consiglieri della Corte di appello de L'Aquila, sono nominati presidente effettivo il 1° e presidente supplente il 2° della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello de L'Aquila, in sostituzione, rispettivamente, di De Felice dott. Cesare e Barone dott. Mario.

2. — Il dott. Troise Armando, procuratore della Repubblica de L'Aquila, ed il dott. Ferraiuolo Martino, sostituto procuratore generale presso detta Corte, sono nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente della ripetuta Commissione.

Roma, addì 22 maggio 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1967
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 292

(6597)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario generale vacanti nelle province di Firenze e Palermo della classe 1ª-A; nelle province di Caserta e Nuoro della classe 1ª-B, nella provincia di Enna della classe 2ª; nel comune di Roma della classe 1ª-A; nei comuni di Arezzo, Brindisi, Cuneo, Latina, Monza (Milano) e Sassari della classe 1ª-B; e nei comuni di Bollate (Milano), Pontedera (Pisa) e Valdagno (Vicenza) della classe 2ª.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle province di Firenze e Palermo della classe 1ª-*A;* delle province di Caserta e Nuoro della classe 1ª-*B;* della provincia di Enna della classe 2ª; del comune di Roma della classe 1ª-*A;* dei comuni di Arezzo, Brindisi, Cuneo, Latina, Monza (Milano) e Sassari della classe 1ª-*B;* e dei comuni di Bollate (Milano), Pontedera (Pisa), e Valdagno (Vicenza) della classe 2ª;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle province di Firenze e Palermo della classe 1ª-*A;* delle province di Caserta e Nuoro della classe 1ª-*B;* della provincia di Enna della classe 2ª; del comune di Roma della classe 1ª-*A;* dei comuni di Arezzo, Brindisi, Cuneo, Latina, Monza (Milano) e Sassari della classe 1ª-*B;* e dei comuni di Bollate (Milano), Pontedera (Pisa), e Valdagno (Vicenza) della classe 2ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei Comuni e delle Province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Province della classe prima (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe) i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il 31 luglio 1967, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c)* e *d)* debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c)* e *d)* devono produrre, unitamente alla domanda:

1) *un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presi*dente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altro equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c)* e *d)* che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 5 giugno 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6363)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Avezzano (L'Aquila).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 21 novembre 1966, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Avezzano (L'Aquila);

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Avezzano, nell'ordine appresso indicato:

1.	Ruggeri dott. Angelantonio	punti	78,95	su 132
2.	Dell'Isola dott. Erasmo	»	77,43	»
3.	Rava dott. Beniamino	»	77,42	»
4.	Campese dott. Dario	»	77,27	»
5.	Buono dott. Raffaele	»	76,79	»
6.	Zingaretti dott. Vincenzo	»	76,63	»
7.	Bortolan dott. Mariano	»	76,28	»
8.	Russomanno dott. Guido	»	76,10	»
9.	Rebonato Rinaldo	»	76 —	»
10.	Fedele dott. Antonino	»	75,50	»
11.	Finarelli dott. Arnaldo	»	75,42	»
12.	Rocchi dott. Carlo	»	75,36	»
13.	Medicamento dott. Umberto	»	75,35	»
14.	Coverlizza dott. Mario	»	74,72	»
15.	Magli Francesco	»	74,50	»
16.	Scalia dott. Benedetto	»	74,36	»
17.	Verga dott. Vincenzo	»	74,16	»
18.	Scandaliato dott. Gaspare	»	74,13	»
19.	Vetta dott. Pasquale, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	74 —	»
20.	Mancini dott. Rocco	»	74 —	»
21.	Pace dott. Domenico	»	73,95	»
22.	De Palma dott. Luigi	»	73,90	»
23.	Galli Emilio	»	73,26	»
24.	Giovannetti Antonio	»	73,08	»
25.	Spani dott. Tommaso	»	73,06	»
26.	Pittà dott. Giuseppe	»	72,96	»
27.	Gioia dott. Giacomo	»	72,47	»
28.	Vernuccio dott. Giovanni	»	72,35	»
29.	Casale dott. Umberto	»	72,22	»
30.	Petronio Bartolomeo	»	72 —	»
31.	Bartelloni dott. Manlio	»	71,86	»
32.	Cusumano dott. Lorenzo	»	71,10	»
33.	Felice dott. Pio	»	70,84	»
34.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	70,57	»
35.	Bonini Celso	punti	69,95	su 132
36.	Geraci dott. Vincenzo	»	68,92	»
37.	Bartolomei Adelmo	»	68,87	»
38.	Marcozzi Pietro	»	68 —	»
39.	Trapani Leopoldo	»	67,53	»
40.	Gasponi Vittorio	»	67,10	»
41.	Flacco Fioravante	»	66,24	»
42.	Pellei Athos	»	65,66	»
43.	Salerno dott. Vincenzo	»	62,23	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6591)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ascoli Piceno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 gennaio 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ascoli Piceno;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ascoli Piceno nell'ordine appresso indicato:

1.	Gaetti dott. Giuseppe	punti	85,25	su 132
2.	Gaetani dott. Leonida	»	76,44	»
3.	Caimmi dott. Luigi	»	76,10	»
4.	Schinco dott. Emilio	»	75,64	»
5.	Panebianco dott. Gaetano, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	74,50	»
6.	Stelvi dott. Albino	»	74,50	»
7.	Riccitiello dott. Ciro	»	73,84	»
8.	Di Pietro dott. Alfio	»	71,27	»
9.	Cieri dott. Annibale	»	71,13	»
10.	Schlitzer dott. Pasquale	»	70,96	»
11.	Costa dott. Antonio	»	70,46	»
12.	Fornaciari dott. Raul	»	69,48	»
13.	Gracili dott. Rino	»	69 —	»
14.	Procaccini dott. Domenico	»	67,81	»
15.	Di Pietrantonio Saverio	»	67,18	»
16.	Vietto dott. Giovanni	»	66,22	»
17.	Ganci dott. Rosario	»	65,30	»
18.	Micio dott. Ardesino	»	58,73	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6590)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a ottantaquattro posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 26 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto successivo, registro n. 25 Interno, foglio n. 301, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di ottantaquattro posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 successivo, registro n. 2 Interno, foglio n. 98, di riapertura — per quaranta giorni — del termine di

presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso e recante, altresì, modifiche all'art. 3 del decreto ministeriale 25 luglio 1966 anzidetto;

Considerato che occorre costituire la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di ottantaquattro posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, è costituita come segue:

Presidente:

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto, direttore della divisione personale di pubblica sicurezza.

Componenti:

Mignone dott. Giuseppe, ispettore generale di ragioneria;
Pierangeli dott. Alessandro, direttore di sezione;
Acquaro prof. Nazareno, ordinario di italiano, storia e geografia negli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado;
Lucà prof. Francesco, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso gli Istituti tecnici commerciali.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal consigliere di 1ª classe dott. Michele Umberto Francese, in servizio presso la Direzione generale di pubblica sicurezza.

Sono aggregati alla Commissione del concorso di cui trattasi, quali esperti con voto consultivo, i signori:

Fiorellino Pierino, 1° interprete, per la prova obbligatoria delle lingue francese, inglese e tedesca;
Loria dott. Adelindo, interprete, per la prova obbligatoria della lingua spagnola.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 maggio 1967

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1967
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 161

(6749)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a cinquanta posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 1966, n. 1685, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 26 aprile 1966 e nel 10° Bollettino straordinario ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 27 aprile 1966, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a cinquanta posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice del concorso per esame a cinquanta posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 14 febbraio 1966, n. 1685, è costituita come segue:

Presidente:

Gaia dott. Mario, consigliere di Stato.

Membri:

Peroni prof. Bruno, ordinario di « Comunicazioni elettriche » nell'Università di Roma;
Cappuccini prof. Franco, straordinario di « Elettronica applicata » nell'Università di Napoli;
Monaco dott. Ugo, ispettore generale;
Aratari ing. Costantino, direttore di divisione.

Membro aggiunto:

Martini prof.ssa Maria, titolare di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Segretario:

Bartolucci rag. Walter, consigliere di 2ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 22 marzo 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(6364)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'assegnazione di due borse-premio di lire trecentomila ciascuna per tesi di laurea vertenti su problemi riguardanti la difesa nazionale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 20 giugno 1956, n. 612, concernente norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'assegnazione di due borse-premio di lire 300.000 ciascuna, per tesi di laurea su problemi economici, statistici o di ricerca operativa d'interesse delle forze armate.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare cittadini italiani che abbiano conseguito o che conseguano il diploma di laurea negli anni accademici 1965-1966 e 1966-1967 presso Università o Istituti d'istruzione superiore della Repubblica nelle seguenti facoltà:

Giurisprudenza;
Scienze politiche;
Scienze economiche e commerciali;
Scienze statistiche demografiche ed attuariali;
Matematica;
Ingegneria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate di un certificato di cittadinanza italiana, di un certificato di laurea e di n. 3 copie della tesi di laurea, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale delle provvidenze per il personale - Roma.

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il 15 marzo 1968.

Art. 4.

Le borse-premio saranno assegnate in base al giudizio insindacabile di apposita Commissione così composta:

De Maria prof. Giovanni, presidente;
Cosciani prof. Cesare, membro;
Barberi prof. Benedetto, membro.

La Commissione, ove ritenga che nessuno o uno solo dei lavori presentati sia meritevole di premio, può proporre la non assegnazione di entrambe le borse-premio o di una di esse.

Art. 5.

I vincitori, se richiesti dal Ministero della difesa, sono tenuti a compiere studi o ricerche complementari in ordine al tema della loro tesi di lauera.

Art. 6.

La spesa di lire 600.000 per la corresponsione delle borse di studio di cui al presente bando farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, corrispondente al capitolo 1533 dell'anzidetto stato di previsione per l'anno 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1967
Registro n. 54 *difesa, foglio n.* 350

(6506)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni per i concorsi a cattedre universitarie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 31 marzo 1967, con il quale sono stati indetti sessantasei concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1967;

Considerate le difficoltà, in cui sono venuti a trovarsi i candidati ai concorsi stessi, per la stampa dei lavori già approntati, in relazione agli impegni delle tipografie;

Ravvisata l'opportunità di far luogo ad una proroga del termine fissato al 30 giugno 1967, per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati dei concorsi indetti con il precitato decreto ministeriale 28 marzo 1967;

Decreta:

Ferma restando la data del 30 giugno 1967, stabilita dal decreto ministeriale 28 marzo 1967, per la presentazione delle domande, dei titoli e dei documenti per la partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie, è prorogato a tutto il 31 luglio 1967, il termine per la presentazione delle pubblicazioni.

Ai candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentazione delle domande entro il 30 giugno 1967, è data facoltà di presentare le pubblicazioni entro e non oltre il 31 agosto 1967.

Roma, addì 20 giugno 1967

Il Ministro: GUI

(6860)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a undici posti di vice ragioniere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1966, al registro n. 23, foglio n. 325, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a undici posti di vice ragioniere in prova del Genio civile;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a undici posti di vice ragioniere in prova del Genio civile, indetto con il decreto ministeriale 21 ottobre 1966 citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Smedile dott. Antonio, ispettore generale dell'A.C.

Membri:

Soreca dott. Antonio, direttore di divisione dell'A.C.;
Carano dott. Giuseppe, direttore di sezione dell'A.C.;
Luttazi Bolognesi prof.ssa Silvana, titolare di ragioneria e tecnica nell'Istituto «Duca degli Abruzzi» di Roma;
Giannuzzi prof.ssa Elsa, titolare di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto «Einaudi» di Roma.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Gaetano Giancaspro, consigliere di 1ª classe dell'A.C.

Alla presunta spesa di L. 600.000 (seicentomila) si farà fronte con impegno sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso.

Roma, addì 1° aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1967
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 235

(6263)

Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Basilicata.

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Basilicata, indetto con decreto ministeriale 17 febbraio 1967, avranno luogo in Potenza presso l'Ufficio del Genio civile in corso Garibaldi nei giorni 26, 27, 28 e 29 giugno 1967 con inizio alle ore nove.

(6845)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 19531 del 20 maggio 1965, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a diciannove posti di medico condotto vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Chieti, dell'Ordine dei medici-chirurghi della provincia di Chieti e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a diciannove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1964, è così costituita:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Franco prof. Pasquale, ispettore generale medico in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Pescara;

Meloni dott. Fausto, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Chieti;

Zulli prof. Pietro, primario ostetrico presso l'Ospedale civile di Chieti;

Salvi prof. Augusto, primario medico presso l'Ospedale civile di Vasto;

Fimiani Errico, medico condotto del comune di Canosa Sannita.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. Amilcare Capetti, consigliere di seconda classe presso la prefettura di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Chieti e dei Comuni interessati.

Le prove di esame avranno luogo in Chieti non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Chieti, addì 29 maggio 1967

Il medico provinciale: SOLLECITO

(6527)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 30 novembre 1965 bandito con decreto del medico provinciale n. 768 del 1° marzo 1966;

Vista la graduatoria dei concorrenti riconosciuti idonei in detto concorso formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto del medico provinciale n. 6633 dell'11 gennaio 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi per i sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti riconosciuti idonei nel concorso di cui in epigrafe:

1. Canetto Graziano . . . punti 61,16 su 120
2. Demuru Giovanni Gregorio . . . » 60,37 »
3. Fanari Ettore . . . . . » 59,64 »
4. Canetto Pietro . . . . . . » 59,61 »
5. Arca Sebastiano . . . . . » 59,39 »
6. Sau Gabriele . . . . . » 58,37 »
7. Calia Tito . . . . . . » 57,56 »
8. Congiu Giovanni . . . . . » 57,50 »
9. Pisanu Salvatore . . . . . » 57,39 »
10. Frau Sebastiano . . . . . » 57,15 »
11. Pisano Nicolino . . . . . » 56,44 »
12. Solinas Giovanni . . . . . » 56,17 »
13. Manca Giuseppe . . . . » 55,99 »
14. Manconi Marcello Carmine . . . » 55,68 »
15. Manurrita Luigi . . . . » 55,58 »
16. Ninna Fernando . . . . » 55,46 »
17. Marras Francesco Salvatore . . . » 55,38 »
18. Pileri Antonio . . . . . . » 54,38 »
19. Colomo Luigi . . . . . . » 54,16 »
20. Deplano Piero . . . . . . » 53,96 »
21. Dettori Giacomo . . . . . . » 53,90 »
22. Argiolas Mariano . . . . . . » 53,74 »
23. Curreli Diego . . . . » 53,38 »
24. Sirca Giuseppe . . . . . punti 53,16 su 120
25. Calia Francesco Angelo . . . . » 52,49 »
26. Obinu Pietro Paolo . . . . . » 52,37 »
27. Lugas Antonio . . . . . » 51,72 »
28. Zucca Romano . . . . . . » 49,69 »
29. Tidu Salvatore . . . . . » 49,58 »
30. Atzeni Giov. Maria . . . . . » 45,22 »

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23, del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna, ed affisso, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 30 maggio 1967

Il medico provinciale: PUTZU

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 2669 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 30 novembre 1965, bandito con decreto del medico provinciale n. 768 del 1° marzo 1966;

Vista la indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta da ogni candidato risultato idoneo;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti, risultati idonei al concorso in premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Canetto Graziano: Cuglieri;
2) Demuru Giovanni Gregorio: 2ª condotta Orgosolo;
3) Fanari Ettore: Consorzio Gergei-Escolca;
4) Canetto Pietro: Montresta;
5) Arca Sebastiano: 2ª condotta Orune;
6) Sau Gabriele: Consorzio Ilbono-Elini;
7) Calia Tito: Tertenia;
8) Congiu Giovanni: Jerzu.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23, del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna, ed affisso, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 30 maggio 1967

Il medico provinciale: PUTZU

(6265)

UFFICIO MEDICO CIRCONDARIALE DI PORDENONE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nel circondario di Pordenone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1394 del 2 maggio 1967, con cui vengono dichiarati i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1965 nel circondario di Pordenone;

Vista la nota del dott. Tinelli Luigi con cui dichiara di non accettare la nomina di medico condotto della sede di Claut;

Visto il decreto n. 1371 del 2 maggio 1967, con cui viene approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui trattasi;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto rinunziatario, nominando il concorrente dichiarato idoneo che lo segue immediatamente nella graduatoria stessa e che abbia scelto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che in conseguenza della rinuncia si renderà disponibile il posto della condotta consorziale di Cimolais Erto-Casso attribuita precedentemente al dott. Bovina Giancarlo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, istitutivo del circondario di Pordenone;

Visto l'art. 5 delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori, a seguito di rinuncia del precedente vincitore, delle condotte mediche a fianco di ognuno di essi indicate:

Bovina dott. Giancarlo: Claut;
Bortuzzo dott. Leone: Cimolais Erto-Casso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio nonchè di quello dei Comuni interessati.

Pordenone, addì 8 giugno 1967

Il medico provinciale: LANZAFAME

(6395)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1967, n. **8.**

Modificazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 6 *giugno* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di presenza, di cui all'articolo 19, secondo comma, dello Statuto regionale, — dalla data di entrata in vigore della legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078 e per tutti gli effetti da questa previsti —, si intende sostitutiva dell'indennità di carica, di cui all'articolo 3, primo comma, n. 1, della stessa legge.

Art. 2.

Con effetto dal 1° maggio 1967, l'indennità di presenza, di cui all'articolo 19, secondo comma, dello Statuto regionale, è determinata in misura corrispondente a 2,9 volte l'importo previsto dall'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 ed è comprensiva del rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza.

Art. 3.

La spesa per l'attuazione della presente legge e gli oneri derivanti dall'applicazione della legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078 faranno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi. Detto capitolo 1 assume la seguente nuova denominazione: « Indennità di carica al Presidente del Consiglio regionale e indennità di presenza e rimborso spese ai Consiglieri, ai sensi degli articoli 1 e 2 legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni ed articolo 10, lettera *b*), Regolamento interno del Consiglio; nonchè oneri derivanti dall'applicazione della legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078. (Spesa obbligatoria) ». La stessa modificazione di denominazione viene apportata anche nell'elenco n. **2**, allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario **1967.**

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 giugno 1967

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1967, n. **9.**

Provvidenze a favore delle imprese operanti nel settore distributivo - Norme di integrazione della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 6 *giugno* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno, i contributi previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 possono essere concessi con l'osservanza delle disposizioni di detta legge, salvo quanto stabilito dagli articoli successivi, anche a favore delle aziende operanti nel settore medesimo per i mutui a medio termine contratti per provvedere:

all'acquisto, all'ampliamento o al rinnovo delle attrezzature aziendali, fisse o mobili;

alla costruzione, all'acquisto, al completamento o all'ammodernamento dei locali necessari all'attività dell'impresa.

Art. 2.

Il limite massimo del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 è fissato nella misura del 4 per cento annuo dell'importo del mutuo.

Art. 3.

Possono chiedere la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 1 le imprese che esercitano direttamente l'attività commerciale, ivi compresi i pubblici esercizi, e che siano iscritte da almeno 2 anni negli appositi registri, per le operazioni di credito a medio termine stipulate dopo il 1° gennaio 1967.

Art. 4.

Fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, avranno titolo di precedenza nella assegnazione dei contributi:

a) le società cooperative legalmente costituite;

b) i consorzi, anche di nuova costituzione, sorti senza fine di lucro, tra imprese che abbiano i requisiti di cui al precedente articolo 3, aventi per fine gli acquisti collettivi.

Art. 5.

A favore di uno stesso imprenditore non può ammettersi al contributo sugli interessi un importo superiore a lire 30 milioni. Tuttavia, quando il contributo sia richiesto da una società risultante dalla fusione di più imprese commerciali, che si trovino nelle circostanze di cui all'articolo 3, tale limite si intende riferito a ciascuna delle imprese che parteciparono alla fusione, purchè non venga superata la misura massima di lire 200 milioni.

A favore delle cooperative e dei consorzi di cooperative l'importo massimo, ammissibile al contributo sugli interessi, è stabilito in lire 300 milioni.

Art. 6.

L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata alla persistenza della destinazione dei beni cui i contributi sono stati destinati alle finalità che hanno determinato la concessione.

Tale circostanza dovrà risultare da una attestazione da rilasciarsi, di volta in volta, dagli Uffici o Enti competenti o dall'Istituto finanziatore.

Art. 7.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, sono chiamati a far parte del Comitato tecnico-consultivo, istituito ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, in luogo dei componenti menzionati in detto articolo 7, primo comma, lettera *e*), tre esperti del settore distributivo, di cui uno particolarmente competente nel settore cooperativo.

Art. 8.

Il Comitato tecnico-consultivo deve esprimere il proprio parere anche sulla rispondenza delle iniziative di cui trattasi alle finalità indicate nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1967, il limite di impegno di lire 250 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1976.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 703 con la denominazione: « Contributi sugli interessi dei mutui destinati all'acquisto, all'ampliamento o al rinnovo delle attrezzature aziendali, fisse o mobili, delle imprese operanti nel settore distributivo, nonchè alla costruzione, all'acquisto, al completamento a all'ammodernamento dei locali necessari all'attività delle imprese stesse » e con lo stanziamento di lire 250 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1967 fa carico al sopracitato capitolo 703 e quello relativo agli esercizi dal 1968 al 1976 farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci regionali.

Art. 10.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio e di concerto con quello alle finanze, è autorizzato a concordare con gli Istituti o Enti interessati la estensione alle operazioni previste dalla presente legge delle convenzioni già stipulate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 giugno 1967

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1967, n. **10**.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 6 *giugno* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, è aggiunto il seguente:

« Il contributo previsto dal precedente comma può essere concesso nella misura massima del 40 per cento anche a favore delle cooperative regolarmente iscritte nel registro di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, od in altro registro che dovesse essere istituito dalla Regione in forza del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 808, semprechè tali cooperative, in base al loro statuto, siano autorizzate ad assicurare i prodotti degli associati ».

Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, è inserito il seguente:

« Per il ripristino di strade interpoderali il contributo non può essere superiore all'87,50 per cento ».

Art. 3.

Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, è inserito il seguente:

« Alle operazioni di cui sopra si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi statali in materia di credito agrario ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentate, entro il termine di giorni 90 dalla pubblicazione del decreto indicato nel precedente articolo 9, all'Assessorato regionale competente in materia »

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 giugno 1967

BERZANTI

(6504)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.